



## Ufficio del Registro delle imprese

### **Oggetto: Cancellazione d'ufficio del domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido. Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 della legge 241/1990.**

Gentile titolare/legale rappresentante dell'impresa in elenco,

si fa presente che tutte le imprese individuali e le società devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il domicilio digitale (casella PEC deve, inoltre, essere attiva (non deve cioè essere scaduta né revocata) e riferita all'impresa. In caso contrario va comunicato all'Ufficio del registro delle imprese un nuovo domicilio digitale (casella PEC) dell'impresa.

L'art. 37, comma 1 lett. c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha aggiunto all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 6-ter ha previsto che "Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.";

Da alcune verifiche risulta che la Sua impresa/società (v. elenco allegato) ha un domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido. La invitiamo, pertanto, a comunicare al Registro delle imprese il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa/società entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente invito sull'albo camerale on line della Camera di Commercio di Taranto (<http://www.camcomtaranto.gov.it>).

Decorso il predetto termine, il Conservatore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, disporrà la cancellazione del domicilio digitale (casella PEC) iscritto in visura, ma non più riferibile alla Sua impresa/società.

Il provvedimento del Conservatore farà sì che quest'ultima risulterà priva di un domicilio digitale (casella PEC). Ciò genererà alcune conseguenze negative:

- a) le successive domande di iscrizione di fatti o atti di Suo interesse, relativi alla Sua impresa, non potranno essere gestite. Saranno quindi 'sospese' in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno infine rifiutate;
- b) l'applicabilità della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.

La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata mediante pubblicazione sull'albo camerale on line della Camera di commercio di Taranto (<http://www.camcomtaranto.gov.it>) in conformità a quanto precedentemente definito dal Giudice delegato del registro e dal Conservatore con provvedimento del 17 febbraio 2016 (anch'esso disponibile sull'albo camerale on line) e secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990. La presente comunicazione è disponibile anche sul sito della Camera di commercio di Taranto (Home page -> Registro imprese comunica).

Taranto, 30/05/2022

Il Conservatore del Registro delle imprese  
(dr.ssa Claudia Sanesi)  
(firmato digitalmente)

*Allegato: elenco di n. 1363 imprese destinatarie della presente comunicazione (elaborazione del 30.05.2022)*